



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 78/2025

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA  
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 30603 del Registro di Segreteria, proposto da

**B, F.** , nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, Via Omissis, CF Omissis,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Chiodo per mandato in atti, elettivamente  
domiciliato in Milano,  
Via Edmondo De Amicis n. 33, presso lo studio del difensore  
**ricorrente**

**nei confronti**

**INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** in persona  
del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio  
per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano,  
Via M. e G. Savare', n. 1

**resistente**

**MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro pro-tempore

**convenuto-contumace**

**CONCLUSIONI**

Per il ricorrente: condannare le Amministrazioni evocate in giudizio, in solido fra loro, alla liquidazione in favore dell'odierno ricorrente del trattamento pensionistico di privilegio per le infermità concernenti Omissis già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibili, singolarmente o per cumulo, alla Tabella A, Categoria 8<sup>^</sup>, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 o alla differente Categoria Tabellare accertata in corso di giudizio, con pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla data della domanda (Omissis) a quella di effettivo soddisfo, maggiorati di interessi legali e rivalutazione come per legge.

Per l'INPS: respingere il ricorso; con vittoria di spese.

### **FATTO**

Con domanda presentata il Omissis alla sede I.N.P.D.A.P. di Milano (oggi I.N.P.S.) e altresì trasmessa al Ministero dell'Interno (Amministrazione datrice di lavoro) .. , Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza e già in servizio presso la Questura di M. , chiedeva il conferimento del trattamento pensionistico di privilegio per tutte le infermità riconosciutegli dipendenti da causa di servizio in costanza di rapporto di impiego e, in specie, per Omissis (riconosciute dipendenti da causa di servizio con decreto ministeriale n. Omissis del Omissis, previo favorevole parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) nonché per Omissis (riconosciutagli come dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera di M. con verbale n. Omissis del Omissis).

Il procedimento per il conferimento del trattamento pensionistico di privilegio non risultava tuttavia concluso, nonostante il decorso dei termini di legge.

Ciò premesso notificava all'INPS e al Ministero dell'Interno il presente ricorso, formulando le trascritte conclusioni.

Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

All'esito dell'udienza di trattazione, il Giudice Unico ha emesso ordinanza n. 4/2024 con cui ha richiesto al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma motivato parere in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.

Il C.M.L. ha reso il richiesto parere medico legale in data Omissis.

La causa è stata discussa all'udienza del 14.05.2025.

### **DIRITTO**

Occorre dichiarare la contumacia del Ministero dell'Interno, regolarmente citato e non costituito in giudizio.

Il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell'equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica...considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).

Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di riconoscimento di pensione privilegiata.

Nella specie, al fine di integrare e completare il materiale istruttorio in atti, con ordinanza n. 4 del 2024 è stato richiesto al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma (C.M.L.), parere medico legale sul seguente quesito: *“Se, sulla base della documentazione in atti e/o di visita medica, le patologie da cui il ricorrente è affetto (“Omissis”) potessero essere ritenute dipendenti da causa di servizio alla data della visita medica di riferimento; in caso positivo, si chiede di volersi pronunciare sulla categoria di riferimento”*.

Il C.M.L. in data Omissis ha reso il richiesto parere, concludendo che *“nella considerazione della scarsa documentazione amministrativa/sanitaria presente in atti, le patologie da cui il ricorrente è affetto, meglio inquadrabili come [Omissis] sono da giudicare Omissis dipendenti da causa di servizio alla data della visita medica di riferimento; l'unica patologia meritevole di ascrivibilità tabellare è quella Omissis, inquadrabile in una tabella B e meritevole ai fini pensionistici di privilegio di due annualità di ottava categoria di Tabella A come concesso ai fini dell'E.I.”*.

Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e del tutto condivisibile, e merita piena adesione, considerata anche la mancata formulazione, ad opera delle parti, di osservazioni critiche.

Le considerazioni di cui sopra portano al rigetto del ricorso, poiché l'indennità una tantum per due annualità è stata già in precedenza liquidata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, trattandosi di controversia di carattere "tecnico" che presenta profili di incertezza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.

Milano, 14.05.2025

Il Giudice  
Gabriele Vinciguerra  
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 16.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)